



## Quesiti pervenuti ed elaborati al 20 ottobre 2025 (da 1 a 6)

### Quesito n. 1

(PER TUTTI I LOTTI)

La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

### Risposta n. 1

Si precisa che, come previsto dall'art. 16 del disciplinare di gara, per la clausola OFAC è ammessa variante.

Si riporta pertanto quanto previsto nei capitolati di polizza.

*"Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) – Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere dare esecuzione a obbligazioni contrattuali. L'Assicuratore pertanto non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino da una richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America). La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscere i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale"*

**Clausola libera da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza con altra formulazione del testo sempre che non ne venga modificato il significato, la valenza, l'efficacia e l'operatività contrattuale in favore della stazione appaltante.**

**Pertanto, qualora l'operatore economico ritenesse di proporre un testo differente da utilizzare in fase di emissione della polizza rispetto a quello previsto dal capitolato, DOVRÀ INSERIRE NELLA BUSTA TECNICA IL TESTO DI CUI VORRÀ IN TAL SENSO AVVALERSI.**

**L'eventuale variante, avendo il medesimo significato ed operatività non è oggetto di punteggio tecnico.**

\*\*\* \*\*

## **Quesito n. 2**

2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE, TUTELA LEGALE e D&O della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

## **Risposta n. 2**

Si precisa che, come previsto dall'art. 16 del disciplinare di gara, per la clausola Ambito di restrizione territoriale è ammessa variante.

Si riporta pertanto quanto previsto nei capitolati di polizza.

*"Restrizione dell'Ambito di Applicazione Territoriale – Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.*

*Ai fini del presente articolo, per "Area Specifica" si intende:*

*(a) la Repubblica di Bielorussia e/o*

*(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).*

*Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questo articolo e la polizza, prevarrà il contenuto del presente articolo, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.*

*Se una qualsiasi disposizione di questo articolo è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questo articolo, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questo articolo non saranno influenzate."*

**Clausola libera da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza con altra formulazione del testo sempre che non ne venga modificato il significato, la valenza, l'efficacia e l'operatività contrattuale in favore della stazione appaltante.**

**Pertanto, qualora l'operatore economico ritenesse di proporre un testo differente da utilizzare in fase di emissione della polizza rispetto a quello previsto dal capitolato, DOVRÀ INSERIRE NELLA BUSTA TECNICA IL TESTO DI CUI VORRÀ IN TAL SENSO AVVALERSI.**

**L'eventuale variante, avendo il medesimo significato ed operatività non è oggetto di punteggio tecnico.**

\*\*\* \*\*

### **Quesito n. 3**

Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

### **Risposta 3**

La Società non ha rappresentanze, né interessi commerciali, né società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

\*\*\* \*\*

### **Quesito n. 4**

Per il Lotto INFORTUNI, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

### **Risposta n. 4**

Al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

\*\*\* \*\*

### **Quesito n. 5**

Per il lotto RC INQUINAMENTO, siamo cortesemente a richiedere la Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, le esclusioni di seguito riportate:

- MALATTIE TRASMISSIBILI In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento o in esso avallata, la Società non fornirà alcuna copertura, danno o indennizzo, costo o spesa o Spese legali ai sensi della presente Polizza, derivanti da, basati su o attribuibili a, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, una malattia trasmissibile. A scanso di equivoci, la presente Polizza non fornisce alcuna copertura né alcun costo o spesa per bonifica, decontaminazione, rimozione, monitoraggio o analisi di una malattia trasmissibile.
- ISPEZIONE VOLONTARIA E SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE DEI SITI Qualsiasi spesa, costo, danno, richiesta di risarcimento risultanti da e/o originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontariamente condotta dall'assicurato o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione dello Stabilimento. La presente esclusione non si applica a qualsiasi spesa, costo, danno derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria svolta dall'Assicurato presso lo Stabilimento.

#### Risposta n. 5

Nella polizza Rc inquinamento le clausole di esclusione "Malattie trasmissibili" e "Ispezione volontaria e sviluppo/riqualificazione" non sono previste e **NON sono inseribili**. Le uniche varianti ammesse sono espressamente indicate nei documenti di gara, a cui si rimanda. **I testi delle polizze non sono ulteriormente modificabili.**

\*\*\* \*\*

#### Quesito n. 6

Premi e assicuratori in corso.

#### Risposta n. 6

Compagnia	Prodotto	Premio annuo lordo
REALE MUTUA	Infortuni cumulativa	1.050,00 €
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.- Belgium	RC Patrimoniale	9.900,00 €
GENERALI ITALIA Div INA	RC Inquinamento	14.547,50 €
UNIPOL Assicurazioni SpA	Incendio all risks	108.961,24 €
REVO SPA (EX ELBA)	D&O Liability	11.478,69 €
UNIPOL Assicurazioni SpA	Incendio all risks	108.961,24 €
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione	Difesa legale	7.260,00 €

Il RUP

Firmato digitalmente da:

CROSA ALESSANDRA

Firmato il 20/10/2025 08:53

Seriale Certificato: 2256976

Valido dal 06/03/2023 al 06/03/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

